



**MANUALE OPERATIVO
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE
PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

21 DICEMBRE 2025

Redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 - Procedimento elettorale

Art. 3 - Ufficio elettorale e seggio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Elettorato attivo

Art. 5 - Elettorato passivo

Art. 6 - Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 - Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature e sottoscrizioni

Art. 10 - Candidatura a presidente della Provincia

Art. 11 - Le sottoscrizioni

Art. 12 - Contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 13 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della Provincia

Art. 14 - Rinuncia alla candidatura

Art. 15 - Materiale presentazione della candidatura a presidente della Provincia

Capo V Esame delle candidature

Art. 16 - Procedure di verifica

Art. 17 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 18 - Verifica delle candidature

Art. 19 - Esame dei contrassegni elettorali

Art. 20 - Completamento esame delle candidature

Art. 21 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della Provincia – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 22 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 23 - Sede delle operazioni di voto

Art. 24 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 25 - Compiti e poteri del presidente del seggio elettorale

Art. 26 - Funzioni del vicepresidente del seggio elettorale

Art. 27 - Compiti del segretario e degli scrutatori

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 28 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 29 - Votazioni

Art. 30 - Modalità di espressione del voto per il candidato alla carica di presidente della Provincia

Art. 31 - Operazioni di scrutinio

Art. 32 - Materiale elettorale

Art. 33 - Proclamazione alla carica di presidente della Provincia

Art. 34 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Art. 35 - Disposizioni finali

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente della Provincia di Pavia viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia, pertanto, integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 e s.m.i. inerenti agli organi delle province e alla loro elezione e funzionamento.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del presidente della Provincia.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Per quanto non espressamente previsto dal presente manuale si rimanda, altresì, alle norme di legge e disposizioni vigenti che regolano la materia, se ed in quanto applicabili.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Pavia.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della Provincia di Pavia, almeno 40 (quaranta) giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e, ove presente, nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente, e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. È nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale e seggio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale, così composto:
 - 5 dipendenti della Provincia di cui:
 - 1 presidente
 - 4 componenti, di cui 1 con funzione di segretario;
2. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari all'elezione, nonché di tutte le attività necessarie allo svolgimento del procedimento elettorale, secondo le disposizioni del presente manuale.
3. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della Provincia da adottarsi contestualmente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Con il suddetto decreto vengono individuati i membri supplenti chiamati a sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i quattro componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

6. Il presidente della Provincia ha facoltà di modificare con apposito provvedimento ed in qualsiasi momento la composizione dell'ufficio elettorale, nel caso in cui sia riscontrata la necessità di sostituire uno o più componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.
7. Con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, nell'ambito del medesimo, è istituito un seggio elettorale per le operazioni di voto e di scrutinio.
8. Il seggio elettorale deve essere composto da 5 membri: un dirigente o un funzionario della provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario. Il presidente del seggio, dandone atto nel verbale, ha facoltà di nominare un vicepresidente, scelto fra gli scrutatori.
9. Contestualmente e con lo stesso provvedimento di istituzione del seggio elettorale vengono nominati i componenti supplenti chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso di necessità, assenza o impedimento.
10. Il responsabile dell'ufficio elettorale può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il provvedimento di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.
11. Al fine di garantire il sereno ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, il responsabile dell'ufficio elettorale costituisce almeno n. 2 (due) sottosezioni del seggio elettorale avente analoga composizione del seggio centrale, sia come membri effettivi, che come supplenti, prevedendo un numero di elettori per seggio o sottosezioni comunque inferiore a 980 elettori. Al presidente delle sottosezioni è data facoltà di nomina di un vicepresidente.
12. L'ufficio elettorale è affiancato da dipendenti dell'Ente preposti all'allestimento dei seggi, alla loro sicurezza, alla gestione delle comunicazioni sul sito, e di ogni altra attività operativa. Il responsabile dell'ufficio elettorale, con proprio provvedimento, individua il personale di supporto, nel rispetto della vigente normativa contrattuale in materia di consultazioni elettorali e di prestazioni per lavoro straordinario.
13. Tutti i componenti del seggio e sottosezioni elettorali sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali. Ai presidenti e componenti del seggio e sottosezioni elettorali competono i poteri e le responsabilità disciplinate dal d.P.R. 570/1960.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014 e s.m.i., la base elettorale per l'elezione del presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei Comuni della provincia di Pavia, in carica alla data della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della Legge 56/2014 e s.m.i., sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci in carica dei Comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. L'anagrafe elettorale provinciale di Pavia comprende il corpo elettorale suddiviso in 5 (cinque) fasce demografiche, previste dalla legge; per ciascuna fascia è prevista una scheda di votazione di colore diverso, come di seguito specificato:

- | | |
|--|------------------|
| - Fascia A fino a 3.000 abitanti | colore azzurro |
| - Fascia B da 3.001 a 5.000 abitanti | colore arancione |
| - Fascia C da 5.001 a 10.000 abitanti | colore grigio |
| - Fascia D da 10.001 a 30.000 abitanti | colore rosso |
| - Fascia E da 30.001 fino a 100.000 abitanti | colore verde |

2. Nell'ambito di ciascuna fascia i Comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco.

3. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali (o responsabili da questi delegati) trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente la data fissata per la votazione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

4. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

5. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia, entro il 30° giorno antecedente la votazione, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

6. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della Legge 56/2014 e s.m.i., sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i sindaci candidati comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a presidente della Provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della Legge 56/2014 e s.m.i., da almeno il 15 (quindici) per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9.
2. I candidati non possono sottoscrivere le candidature a presidente.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di candidatura a presidente.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori

comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

6. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12 – Contrassegno elettorale

1. Ciascuna candidatura è identificata da un contrassegno elettorale caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci, di forma circolare, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della Regione Lombardia. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 13 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la candidatura alla carica di presidente della Provincia redatto come indicato al precedente articolo 10 intitolato "Candidatura a presidente della Provincia";
- b) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni della provincia – anche presentatori di lista o candidato -, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dal precedente articolo 11.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità prevista dalla legge, redatta sul modello appositamente predisposto.

Art. 14 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 15 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della Provincia

1. La presentazione delle candidature - intesa come loro “materiale” consegna - deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 56/2014 e s.m.i., ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante posta elettronica.

4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la candidatura, per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Procedure di verifica

1. Le candidature a presidente della Provincia sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione delle candidature, se queste siano state presentate nel periodo indicato al precedente articolo 15, commi 1 e 2, ricusando quelle presentate oltre detto termine.

Art. 17 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dal precedente articolo 11, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, ricusando la candidatura che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 18 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati alla carica di presidente:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco di uno dei Comuni della provincia.

Art. 19 – Esame dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che il contrassegno elettorale riferito ad ogni candidato sia conforme ai requisiti indicati al precedente articolo 12 intitolato "Contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre candidature presentate per la stessa elezione e, in caso contrario, ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di contrassegni privi di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni di cui al precedente articolo 12 deve essere sostituito dal presentatore, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della candidatura. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 20 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al candidato.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ritorsione delle candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 21 - Numerazione progressiva delle candidature - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 20, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le candidature a presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 22 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati, oppure, ove questi non siano designati, i candidati, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei Comuni della provincia, due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati possono designare anche sé stessi come rappresentanti di lista.

2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15,00 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 23 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Pavia o altra sede all'uopo individuata.

2. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 24 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.
3. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 25 - Compiti e poteri del presidente del seggio elettorale

1. Il presidente del seggio elettorale, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su:
 - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali e proteste;
 - contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il presidente del seggio elettorale può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente del seggio elettorale. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente del seggio elettorale. Non possono entrare invece se il presidente del seggio elettorale vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente del seggio elettorale, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il

presidente del seggio elettorale deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

6. Il presidente del seggio elettorale, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 26 - Funzioni del vicepresidente del seggio elettorale

1. Il vicepresidente del seggio elettorale coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente del seggio elettorale, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 27 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente del seggio elettorale in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale, registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6,00 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 28 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.

2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.

3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente del seggio elettorale verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 29 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 30 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di presidente

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014 e s.m.i.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 31 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente del seggio elettorale e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidente);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente del seggio elettorale esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 32 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente del seggio elettorale e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente del seggio elettorale consegna seduta stante il materiale elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12,00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

Art. 33 - Proclamazione alla carica di presidente della Provincia

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014 e s.m.i. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 34 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo alla proclamazione, il responsabile dell'ufficio elettorale di cui al precedente articolo 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si rinvia alla normativa nazionale vigente per le elezioni del presidente della Provincia, in quanto compatibile, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.